



Schema definitivo
Piano Triennale Integrato
per la Prevenzione della
Corruzione e
per la Trasparenza e l'Integrità
2019-2021

Proposto dal Dirigente dell'Ordine degli
Avvocati di Monza **Dott.ssa Daniela**
Silva (*Responsabile Unico della*
Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza Amministrativa)

Adottato con Delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Monza
in data 30/01/2019



Presentazione

Il presente documento costituisce l'Aggiornamento per il triennio 2019-2021 del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" (PTPCT) integrato, dal 2017, da una specifica sezione in materia di Trasparenza per come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.lgs n. 33/2013 e dalla deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e delle novità normative occorse nel 2018.

Nel Comunicato del 16 marzo 2018 il Presidente di Anac ha precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche un'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2019-2021).

In particolare il PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018, Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 nel quale in particolare sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva" (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

La novità normativa più importante del 2018 è stata l'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito GDPR) e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Sono dunque state necessarie alcune riflessioni volte a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.



Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni e fra queste anche gli Ordini Professionali, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' risultato utile rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile



della Protezione dei Dati-DPO svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD) ed è pertanto anche una figura di riferimento per il RPCT.

Si segnala che in data 5 maggio 2018 l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF) ha incaricato l'Avv. Alice Pisapia come DPO degli Ordini Lombardi e consulente circa gli adempimenti GDPR e in data 9 maggio 2018 il Coa ha ratificato tale delibera in considerazione della possibilità di ottimizzare attività e costi in sinergia con gli altri Ordini dell'Ulof.

Ci si è poi concentrati sullo studio applicativo del D. lgs. 90/17 con il quale è stata recepita la Direttiva Europea in materia di anti-riciclaggio con una rilettura analitica, come poi verrà specificato nel relativo paragrafo, dei processi coinvolti in particolare riguardanti la mediazione.

Ulteriore novità che ha caratterizzato la fine dell'anno è la decisione assembleare di trasferire l'organismo di conciliazione dall'Ordine alla Fondazione Forense. Il 12/12/2018 è infatti stata convocata l'Assemblea straordinaria degli iscritti all'Ordine di Monza. Il Presidente dell'Ordine Avv. Michele Erba ha rappresentato all'Assemblea le considerazioni e le possibilità che hanno indotto il Consiglio a valutare il trasferimento dell'Organismo di Conciliazione dall'Ordine Avvocati di Monza alla Fondazione Forense di Monza, società fondata e completamente partecipata dall'Ordine degli Avvocati di Monza. La principale motivazione attiene allo scopo istituzionale dell'Ordine, previsto dalla Legge 247/2012 che all'art. 24 recita "...Gli Ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale..." e all' art. 29 dove vengono elencati i compiti istituzionali e le prerogative del consiglio. Anche il Consiglio dell'Autorità dell'ANAC, nell'adunanza del 28 giugno 2017, ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico.

L'attività di gestione dell'Organismo di conciliazione si configura come attività commerciale e può essere svolta dall'Ordine, ma non in maniera prevalente, in quanto l'attività che per lo stesso risulta essere "essenziale", è quella istituzionale non commerciale. Va precisato che relativamente al concetto di prevalenza esso implica un raffronto tra attività istituzionale ed attività commerciale non solo in termini meramente quantitativi (nel 2017 valore delle entrate per QUOTE ANNUALI euro 497.100,00, valore dei ricavi per proventi da mediazione euro 416.276,80), ma anche



in termini sostanziali circa il rischio di contrasto tra gli scopi istituzionali dell'ente e la reale attività svolta dallo stesso.

L'incrementare del settore commerciale dell'Organismo di Conciliazione e il relativo impegno nella gestione, potrebbe col tempo, appunto mettere in crisi la prevalenza istituzionale. Si è dunque optato di provvedere ad una divisione tra gli Organi Istituzionali e la parte commerciale mediante il trasferimento dell'Organismo alla Fondazione.

Il Presidente durante l'Assemblea fa presente di avere:

- inviato parere al Ministero della Giustizia che ha risposto in senso favorevole al trasferimento dell'Organismo alla Fondazione, sia sotto il profilo formale che sotto il profilo della conservazione del numero cronologico di iscrizione dell'Organismo al registro degli Organismi riconosciuti e di aver altresì ottenuto parere positivo all'operazione di trasferimento da parte del Notaio Dr.ssa Maria Teresa Schettino e dal commercialista Dott. Michele Scillieri.
- Verificato che la Fondazione possiede tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per gli enti di mediazione privati;
- Appurato la sostenibilità organizzativa e la convenienza economica e finanziaria per entrambi gli enti.

In particolare si precisa che verranno trasferiti: l'iscrizione originaria al registro del Ministero di Grazia e Giustizia e il relativo n. cronologico, i compiti, le mansioni, le procedure operative, le funzioni, i regolamenti, i contratti, il Know How.

Tutte le incombenze economiche e finanziarie relative al 2018 e agli anni precedenti verranno concluse in capo all'Ordine degli Avvocati mentre, dal 1° gennaio 2019, la Fondazione prenderà in carico tutte pratiche di competenza 2019. L'Assemblea ha dunque deliberato il trasferimento che si è formalizzato con atto notarile del 21 dicembre 2018. Si precisa che ciò non modificherà la mappatura dei processi che rimarranno identici ma solo la titolarità giuridica dell'ente. Nel corso del 2019 verranno emanati appositi Regolamenti della Fondazione Forense atti a disciplinare lo svolgimento delle varie attività per settore.

Nessuna ulteriore riflessione sul settore specifico degli Ordini Professionali è stata svolta da Anac nel corso del 2018.

Anche i contenuti dell'aggiornamento del PTPCT sono stati, dunque, sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e "in quanto compatibili" con la consueta attenzione alle specificità organizzative e strutturali e alla particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e di conseguenza dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

In generale l'Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nelle diverse sezioni tentando di integrare e sistematizzare le



esigenze delle novità normative sopra citate. La mappatura dei processi è stata infatti riletta coniugandola con il registro dei trattamenti previsti dal GDPR e con l'individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo sempre più aderenti alla particolare natura dell'Ente, delle sue specificità organizzative e strutturali e delle attività istituzionali svolte attraverso la gestione esclusiva di risorse di provenienza degli iscritti (quote).

Si è tentato di aumentare il coordinamento del PTCP con gli altri strumenti di programmazione adottati dall'ente anche al fine di semplificarne la complessiva gestione e il periodico aggiornamento.

Inoltre dal momento che il sistema di monitoraggio influisce sull'efficacia complessiva del PTCP, si è cercato di esplicitarne le modalità di attuazione.

Il tutto al fine di incrementare, in ottica di miglioramento continuo, l'efficienza complessiva dell'organizzazione, di monitorare l'utilizzo delle risorse, di tenere aggiornato il livello di qualificazione professionale del personale, di aumentare le capacità tecniche e conoscitive di tutti gli attori, siano essi interni che esterni, coinvolti nell'organizzazione.

Il presente Piano è stato redatto dalla Dott.ssa Daniela Silva nominata nel ruolo di Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, con delibera del Consiglio in data 26/11/2014.

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'Anac ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica e controllo del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione.

In particolare, sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di *whistleblower*.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *maladministration*.

Sui poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò



consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

L'RPC nell'aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico in particolare il Presidente e il Segretario e poi, per loro tramite il Consiglio intero, ed il piano stesso è stato approvato tramite un "doppio passaggio" secondo cui l'approvazione è avvenuta prima di uno schema in bozza di carattere generale del PTPCT e successivamente del piano definitivo. In tal senso sono state anche evidenziate le modifiche normative apportate dal d.lgs. 97/2016 in relazione ai doveri degli organi di indirizzo politico in merito all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Si è, inoltre, auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l'organo di indirizzo, tutti i dipendenti e il RPCT per la stesura di un PTPCT condiviso. Durante le attività di approvazione del Piano è parso infatti opportuno rafforzare il coinvolgimento oltre che dell'organo di indirizzo anche dell'intera struttura organizzativa attraverso incontri dedicati all'approfondimento delle varie aree di gestione del rischio e optando per la realizzazione di un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui effettività dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Stante queste premesse, l'RPC ha avviato la rilettura e la revisione del Piano Triennale integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021 dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Si segnala che in continuità con il passato si è scelto di mantenere un unico documento per i due enti, Ordine degli Avvocati di Monza e Fondazione Forense di Monza, in quanto la Fondazione Forense è completamente partecipata dall'Ordine dettagliando i singoli processi alcuni dei quali delegati in toto da Ordine a Fondazione.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani, ancorché integrati e coordinati l'un con l'altro, sono mantenuti distinti in due sezioni, ciascuna con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



Sommario

Presentazione

Sezione 1 - Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2019-2021

Sommario

1. Premessa introduttiva
 - 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti
 - 1.2. Obiettivi
 - 1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione
 - 1.4. Destinatari del Piano
 - 1.5. Obbligatorietà
2. Quadro normative
3. Elenco dei Reati
4. La Metodologia seguita
5. Le misure di Carattere Generale
 - 5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI
 - 5.2 Il codice di comportamento
6. Il C.D. "Whistleblowing"
7. La Formazione e la Comunicazione
8. Parte Speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi
9. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione
2. Le Principali Novità
3. Fonti normative
4. Procedimento di Elaborazione e adozione del programma
5. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti
6. Iniziative di comunicazione del programma triennale

Allegato A - Schema aree di rischio



SEZIONE I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021

Sommario

1. Premessa Introduttiva	
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	
1.2. Obiettivi	
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	
1.4. Destinatari del Piano	
1.5. Obbligatorietà	
2. Quadro normativo.....	
3. Elenco dei reati.....	
4. La metodologia seguita	
5. Le misure di carattere generale.. ..	
6. Il c.d. <i>whistleblowing</i>	
7. La formazione e la comunicazione	
8. Il responsabile della prevenzione della corruzione.....	
9. Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi.....	
10. Valutazione del rischio ed adozione delle misure di prevenzione	



1. PREMESSA INTRODUTTIVA

Il presente aggiornamento del PTPC dell'Ordine degli Avvocati di Monza, ferme restando le precisazioni anticipate nella Introduzione, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016, 2017 e 2018), tenendo peraltro conto delle specificità organizzative e strutturali, della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

Sono state anche tenute in considerazione le Linee Guida Anac n. 1309 e 1310 di fine 2016 e le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense.

Ricordiamo come il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello, come ribadito durante l'insediamento dell'attuale Consiglio dopo l'ultima tornata elettorale del novembre 2017 e pubblicato sul Sito, sezione Amministrazione Trasparente, Organizzazione [ESTRATTO VERBALE 11-12-2017 EROGAZIONE ATTIVITA' A TITOLO GRATUITO](#).

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi depositata o di relativa autocertificazione.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; autocertificazione carichi pendenti; fotocopia del documento di identità personale; codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata. Periodicamente, a cadenza annuale, il Consiglio incarica la Segreteria di richiedere alla Procura i carichi pendenti massivi degli iscritti (in caso emergessero problematica il fascicolo dell'iscritto coinvolto viene messo all'attenzione della Commissione Esposti e valutato per la trasmissione al competente Consiglio Distrettuale di disciplina).

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio



dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organo interno di Vigilanza OIV stante la mancata indicazione per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.

Non si sono, altresì, previste, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente. Costante è però l'attività di monitoraggio dei processi e sulle attività principali le risorse sono interdipendenti e intercambiabili.

La "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l'Autorità si è soffermata nuovamente nel PNA 2018 per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione. Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l'Autorità nel PNA 2016, ha dedicato all'argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) in cui si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall' art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.

Come verrà meglio specificato nel relativo paragrafo, l'Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense hanno inteso la costante e precisa descrizione delle procedure operative e la rotazione sulle attività principali del personale di segreteria quali ordinari strumenti di efficienza organizzativa e di prevenzione dei fenomeni corruttivi.



Il RPCT dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Coerentemente con il sistema di *governance* dell'Ordine i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i **Consiglieri**, il **personale in servizio** presso l'Ordine e **tutti i soggetti esterni** indicati successivo nel par. 1.4.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPCT dell'Ordine sono stati indicati in premessa e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale nell'area dedicata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'RPC nell'aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico in particolare il Presidente e il Segretario e poi, per loro tramite il Consiglio intero, ed il piano stesso è stato approvato tramite un "doppio passaggio" secondo cui l'approvazione è avvenuta prima di uno schema di carattere generale del PTPCT



e successivamente del piano definitivo.

Durante le attività di approvazione del Piano è parso opportuno rafforzare dunque il coinvolgimento oltre che dell'organo di indirizzo anche dell'intera struttura organizzativa attraverso incontri dedicati all'approfondimento delle varie aree di gestione del rischio.

La presente versione PCTPC TI COA Monza – 2019-2021 è stata aggiornata con il coinvolgimento del Presidente e del Segretario, condivisa via mail anticipatamente ai consiglieri, presentata dal RPC sotto forma di “Schema bozza non definitiva” nella seduta del 16 gennaio 2019, ricondiviso nella versione definitiva nella seduta del Coa del 24 gennaio 2019 e dallo stesso approvato e deliberato.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione, costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono



essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato strutturato nel modo seguente.

- 1) Una parte generale, che comprende:
 - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
 - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
 - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
 - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
 - compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
 - i processi e le attività a rischio;
 - i reati ipotizzabili in via potenziale;
 - il livello di esposizione al rischio;
 - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai soggetti sottoriportati.

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense (ente di diritto privato sottoposto al controllo dell'Ordine Avvocati di Monza e da quest'ultimo gestito) nonché della Commissione per l'Accreditamento prevista dall'art. 18 del Regolamento per la Formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
2. il personale dell'Ordine e della Fondazione Forense;
3. i componenti delle Commissioni (anche esterni) e del Comitato per la Pari Opportunità;
4. i consulenti;



5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è composta da 15 membri, eletti nella tornata elettore del novembre 2017. Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=804>

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=331>

Si segnala che hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

I componenti, eletti nelle elezioni del novembre 2017, del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Forense di Monza per il 2018 sono 7 ed hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

Sarà cura del RPCT aggiornare tempestivamente il sito nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE in seguito alla prossima tornata elettorale.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=804>

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Fondazione/Default.aspx?id=294>

Si segnala che il 5/12/2018 e il 22/12/2018 sono state indette le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza così come pubblicato sul sito istituzionale.

Personale dipendente

L'Ordine dispone di n. 4 dipendenti, la Fondazione Forense di n. 5 dipendenti.

Per i dati degli uffici dell'Ordine si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=806>

(<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%200Brianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/Personale%20dirigente.pdf>

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/Personale%20dipendente%20aggiornato%20al%2002-08-2017.pdf>)

Soggetti nominati Componenti Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'anno 2018 i quali hanno depositato in Segreteria il proprio *curriculum vitae* autorizzandone la pubblicazione.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=332>



Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza per il quadriennio 2016-2019.

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=805>

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal contenzioso azionato avverso tale deliberazione avanti il TAR per il Lazio
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"
- D.lgs 97/2016 entrato in vigore il 25/05/2016, "Revisione e semplificazione



- delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 serie generale n. 197 del 24/08/2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016.
 - Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
 - Delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
 - Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
 - Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano **le regole di comportamento** che devono essere osservate da parte dei **dipendenti pubblici**, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 *“Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*;
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante *“Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense”*

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che **disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni**:



- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- D.lgs 97/2016 entrato in vigore il 23/06/2016;
- Decreto 16 agosto 2016, n. 178 entrato in vigore il 27/9/2016 "Regolamento Tenuta albi";
- Legge, 12/07/2017 n° 113, G.U. 20/07/2017, "*Nuove disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*";
- **DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90, "Nuova normativa antiriciclaggio", attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)**
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito GDPR) e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE)



2016/679.

3. ELENCO DEI REATI

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione -Istigazione alla corruzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).
4. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
5. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
7. Concussione (art. 317 c.p.);
8. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
9. Peculato (art. 314 c.p.);
10. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
11. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);



12. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. (art. 326)
13. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della Legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il PNA 2013 ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

4. LA METODOLOGIA SEGUITA

- Analisi del contesto esterno

Si è ritenuto, come lo scorso anno, di dedicare uno specifico paragrafo del presente documento al “contesto esterno” riportando informazioni sul contesto socio-territoriale e di analisi sugli elementi di contesto che possono incidere sul rischio di corruzione, ricercando e interpretando informazioni pertinenti, al fine di comprendere meglio come le dinamiche di contesto possono incidere sulla propria esposizione al rischio corruttivo.

Con riferimento al contesto territoriale di riferimento si richiamano alcuni spunti tratti dai contributi dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS) dell'Università degli Studi di Milano. L'Osservatorio svolge progetti di ricerca e di alta formazione, pubblici e privati. Si segnalano in particolare i tre “Rapporti sulle regioni del Nord” svolti per la Presidenza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno mafioso e la ricerca nazionale su “L'educazione alla legalità e all'antimafia nella scuola italiana”, in corso grazie a un protocollo di intesa tra il Miur e il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Le relazioni che Cross ha redatto si sono occupate di ricostruire la presenza e le attività delle organizzazioni di stampo mafioso nelle regioni settentrionali, compresa l'Emilia Romagna. I tre studi si prefiggono di esplorare le tendenze attuali del fenomeno mafioso al Nord, in termini quantitativi e qualitativi. Nel primo rapporto il gruppo di ricerca ha proposto un “indice di presenza mafiosa” costruito su base provinciale, frutto di una



rielaborazione sintetica soggettiva da parte dell'Osservatorio. Il secondo e il terzo rapporto hanno studiato invece la presenza delle organizzazioni nell'economia reale – legale e illegale – e gli effetti prodotti sui singoli territori sul piano sociale e culturale. Il quarto rapporto si è concentrato sulla presenza della criminalità straniera, evidenziando gli interessi e le attività di tali gruppi nelle diverse regioni analizzate.

Si richiamano inoltre, come lo scorso anno in quanto ritenuti ancora di attualità, alcuni dati emersi dal dossier tematico "Corruzione in Lombardia", realizzato nel 2014 nell'ambito del progetto Rete degli Sportelli RiEmergo in Lombardia prendendo come riferimento le basi di dati della Corte di Appello e del Tribunale di Milano.

Non sono disponibili ulteriori aggiornamenti delle statistiche della Corte d'Appello di Milano, in quanto le ultime pubblicate sono riferite agli anni 2012 e 2013, per le quali si richiama il Piano dello scorso anno.

Un altro punto di vista significativo sul fenomeno corruzione è quello della Corte dei conti.

La Sezione giurisdizionale, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2016 (25 febbraio 2016) ha evidenziato la pubblicazione di 119 sentenze in materia di giuri-sdizione contabile (+ 26,59%), tra giudizi di responsabilità in senso stretto, giudizi di conto e giudizi ad istanza di parte. L'ammontare delle condanne ammonta a circa 7,6 milioni di Euro a fronte del minor importo di oltre 1,9 milioni di euro registrati nel 2014.

Nel 2015 si è quindi evidenziato un incremento dei volumi di attività della Sezione giurisdizionale lombarda. Secondo la Corte, *"da una valutazione complessiva dell'attività giurisdizionale, emerge un quadro [...] nel quale corre l'obbligo di sottolineare l'ambito proprio dell'intervento della Corte dei conti, anche in forza di quella "concentrazione in un'unica magistratura delle funzioni di controllo e giurisdizione che è quello della cattiva amministrazione e gestione della cosa pubblica"*, un fenomeno molto diffuso, sotto gli occhi di tutti i cittadini, alimentato da scarsa professionalità, poca attenzione e diligenza, comportamenti solo formalmente rispettosi delle norme contrastanti con le effettive finalità di queste, sostanziale insensibilità a quell'interesse pubblico che invece dovrebbe essere l'ispiratore di tutte le azioni di chi fa parte di una struttura pubblica".

Anche nella relazione per l'inaugurazione per l'anno giudiziario 2017 della Corte dei Conti Lombardia¹, il Procuratore Generale ha dato atto come nel protocollo d'intesa stipulato dalla Corte dei conti con l'Anac in data 28 maggio 2015, sia espressamente indicato come *"il ruolo general- preventivo e dissuasivo svolto dalle procure contabili e dalle sezioni giurisdizionali, con le loro azioni e le loro pronunce, contribuisce non poco alla moralizzazione dei comportamenti nel settore pubblico, con un indubbio effetto indiretto di deterrenza e prevenzione della corruzione"*



(*moral suasion*)”.

Va tenuto, inoltre, presente quanto evidenziato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione elaborato dalla Giunta regionale della Regione Lombardia che, riprendendo la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, così descrive il contesto dell’illegalità nel territorio regionale (cfr., Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 di Regione Lombardia pagg. 17-18):

- *“La regione Lombardia rappresenta la maggiore piazza finanziaria nazionale e si colloca tra le regioni italiane di maggior benessere;*
- *l’area lombarda, anche in ragione della sua estensione e della sua collocazione geografica, è interessata da molteplici manifestazioni di criminalità ben diversificate tra loro, con caratteristiche e modus operandi che variano in funzione delle province in cui si manifestano e dei settori illeciti d’intervento; la diversificazione per territorio scaturisce dalla presenza, consolidata nel corso degli anni, di elementi riconducibili a sodalizi criminali di tipo mafioso cui si sono affiancati gruppi criminali stranieri;*
- *la Lombardia, pur non estranea all’attuale fase di crisi economica, può costituire per le matrici criminali un solido bacino d’investimenti, funzionali alla penetrazione negli impianti produttivi e al consolidamento della presenza sul territorio;*
- *le organizzazioni mafiose endogene evidenziano interesse ad infiltrare il tessuto imprenditoriale locale, rimangono collegate alle famiglie criminali d’origine e dispongono di cospicui capitali illeciti, in buona parte derivanti dal narcotraffico, da reimpiegare (attraverso complesse attività di riciclaggio) in imprese commerciali (grande distribuzione, bar, ristorazione, turistico-alberghiere e di intrattenimento), immobiliari ed edili, di movimento terra, di giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, bonifiche ambientali, società finanziarie, cooperative, sanità, servizi di logistica e trasporti, nel settore energetico, ecc...;*
- *vi è una certa permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni criminali, con casi di corruzione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, da parte di Amministratori pubblici e dirigenti di strutture pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti ed erogazioni pubbliche), anche afferenti settori sensibili per la comunità;*

¹http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/documenti_procura/lombardia/Relazione_sullxinaugurazione



[dell'anno giudiziario 2017 sintesi.pdf](#)

- *l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali si sta dunque spingendo nell'esplorazione della "zona grigia", ovvero di illeciti che spesso emergono con fattispecie di natura fiscale o amministrativa, che potrebbero costituire il terreno su cui realizzare l'intreccio d'interessi tra criminali, politici, amministratori ed imprenditori (con la costituzione di "sistemi criminali" apparentemente disomogenei ma in realtà efficacemente integrati), nei quali la corruzione e, in generale, i reati contro la P.A., permettano alla criminalità organizzata di infiltrarsi ed espandersi ulteriormente, a danno dell'imprenditoria sana;*
- *l'espressione mafiosa più invasiva e strutturata risulta attualmente la "Ndrangheta" e che i clan calabresi mantengono i propri interessi anche nel settore imprenditoriale del movimento terra (per acquisirne una posizione dominante), che consente loro di insinuarsi in appalti pubblici locali;*
- *il territorio lombardo è un'area in cui la gestione di grandi quantità di rifiuti non sfugge all'attenzione di imprenditori spregiudicati e della criminalità organizzata. Inoltre la criminalità ambientale trova alimento nella corruzione per ottenere le autorizzazioni necessarie ad operare anche nel campo delle costruzioni edili;*
- *la criminalità straniera manifesta la sua operatività sul territorio lombardo attraverso attività criminali diversificate, evidenziando modalità d'azione che, pur incidendo maggiormente sul senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza, non sono necessariamente riconducibili a contesti organizzati."*

- Analisi del contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

* * *

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.



Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da una riflessione sulla "gestione del rischio", cioè sul compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Nel 2018 si è integralmente riletto la mappatura di tutti i processi e le attività anche in ottica di GDPR. Praticamente, nella compilazione del Registro dei trattamenti come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, si è ampliata, in ottica sistemica, la descrizione dei processi istituzionali e di supporto migliorandola, dettagliandola ed integrandola con le informazioni richieste dalla normativa ovvero:

AREA

Funzione di business/Unità Organizzativa/Dipartimento

Denominazione del trattamento (se individuata)

Processo

RISORSE COINVOLTE

Finalità del trattamento

Software, Database, Archiviazione

Denominazione e dati di contatto del contitolare (se presente)

Categorie di interessati

Categorie di dati personali

Categorie di destinatari a cui i dati sono o possono essere comunicati

Denominazione responsabili esterni (se presenti)

Descrizione processo-Manutenzione

Paesi Terzi o organizzazioni internazionali verso cui i dati possono essere trasferiti

Indicazione garanzie adottate per il trasferimento internazionale (se applicabile)

Periodo di conservazione dei dati (se possibile)

Descrizione generale delle misure di sicurezza adottate (se possibile)

Codice delle misure di sicurezza adottate (se possibile)

Base giuridica su cui si fonda il trattamento (Art. 6)

Base giuridica per il trattamento di particolari categorie di dati (Art. 9)

Tipologia di trattamento

Fonte dei dati personali (se applicabile)

Consenso degli Interessati

Modalità di conservazione dei dati

Si rimanda a riguardo il Registro dei trattamenti stesso <..\..\GDPR\REGISTRO DEI TRATTAMENTI\Art30 GDPR Modello Registro dei trattamenti Ordine Avvocati Monza.rev0.xls>.



La predisposizione del presente Piano si è articolata in quattro fasi:

1. *Pianificazione e previsione;*
2. *Analisi dei diversi fattori di rischio;*
3. *Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
4. *Definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPC.

1. Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- area giuridica: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- 1) i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- 2) i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.



La tabella seguente riporta per ciascuna delle due aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

Area	Processo
<p style="text-align: center;">AREA GIURIDICA</p> <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato. 2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione. 3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. 4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge. 5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile. 6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente. 7. Servizi al Cittadino <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i fornitori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica. 	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
<p>AREA GESTIONALE: PERSONALE E CONTABILITÀ</p> <p>Area acquisizione e progressione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna 3. Incasso quote degli iscritti e relativo recupero crediti <p>Area servizi e forniture</p>	Gestione del personale e consulenti
	Affidamenti di lavori beni e servizi

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.



Sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

Nel corso dell'anno e come richiesto dalle novità normative si è posta particolare attenzione sulle di aree di rischio specifiche negli ordini e collegi professionali ovvero:

- a. formazione professionale continua;
- b. rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- c. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

RPC ha dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di rischio come di seguito:

a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si specifica che la gestione dell'Area FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (totalmente delegata alla Fondazione Forense di Monza con delibera del 16/02/2011 e rinnovata da ultimo con delibera del 22/11/2017 per il triennio 2017-2019).

Per il trattamento di questa particolare area di rischio ci si è sforzati di identificare correttamente i processi ed individuare i rischi corrispondenti e le connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

Processi e procedimenti rilevanti:

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;
- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITAMENTO di determinati soggetti;



- mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

<u>Misure ADOTTATE:</u>	<u>ATTORI COINVOLTI</u>
• controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;	Segreteria Fondazione forense – Consiglio di amministrazione Fondazione Forense
• introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione INIZIATIVE FORMATIVE FONDAZIONE FORENSE e ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE	Segreteria Fondazione forense
• rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l’offerta sul territorio;	Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Comitato tecnico scientifico
• controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione	Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Commissione Accreditamento locale

Si segnala che Rpc:

- a giugno 2018 e a dicembre 2018 ha verificato a campione la corretta gestione e assegnazione dei crediti formativi come da verbale di verifica nelle sedute del 29/06/2018 e 21/12/2018.
- a gennaio 2019 ha verificato la posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi file: Analisi crediti 2018.xls);



- periodicamente verifica che sul sito istituzionale siano pubblicati gli stessi eventi gestiti su Forma- Sfera;
- a dicembre 2018 ha verificato l'elenco dei docenti sia dell'area formazione continua sia della Scuola forense al fine di attestare la rotazione compatibile con l'offerta;
- a dicembre 2018 ha verificato a campione l'attività di accreditamento svolta dalla Commissione Accreditamento locale come da verbale di verifica del nelle sedute del 29/06/2018 e 21/12/2018.

b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE

La fonte della disciplina di questa attività è con tenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c

Nonostante l'abrogazione della potestà tariffaria in capo agli enti professionali sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" relativi alle prestazioni professionali, avendo inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della predetta procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure:

Possibili eventi rischiosi:

- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione della attività professionale.

Possibili misure:



- verifica che il regolamento interno sia in coerenza con la legge n.241/90, che disciplini la previsione di:
 - a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - c) modalità di funzionamento delle Commissioni.
- introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza da parte dell'Ordine sul rispetto del predetto regolamento interno.
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- informatizzazione o, comunque, organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto,

Il nuovo Protocollo è stato applicato per tutto il 2018 e a giugno 2018 (29/06/2018) e a dicembre 2018 (17/12/2018) RpC ha svolto apposite verifiche atte ad attestare che le misure adottate dal Protocollo per la Liquidazione Parcelle siano state rispettate. A campione (Parere di Congruità n. 7/2018, Parcella n. 1 e n. 11/2018, Parcella n. 71/2018, Parere di Congruità n. 64/2018, Parcella n. 69/2018 come da libro verbale) è stato vagliato l'iter procedurale di trattamento e la relativa tempistica.

Inoltre è stato analizzato il File:registroparcelle_database.xls che fu impostato ed introdotto al fine di monitorare esiti e tempistiche delle attività.

Da questo file si può evincere come i tempi di gestione del processo di attività riguardanti le liquidazioni parcelle si è velocizzato, infatti si è passati da una durata media del procedimento di 99 giorni nel 2017 a una durata media di 67 giorni di del 2018.

Si ritiene dunque che possa essere proposta al Coa la conversione del Protocollo provvisorio per Liquidazione parcelle in Regolamento definitivo entro gennaio 2019.

c. INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le altre fonti di disciplina vi è, tra gli altri, il DPR 380/2001. Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi.



Gli eventi rischiosi possono dunque attenersi principalmente alla nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza.

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di **selezione di candidati**, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni della designazione dirette da parte del Presidente se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati ai professionisti designati;
- sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei professionisti, almeno per prestazioni di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequenza ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

Si segnala che nel corso del 2018 RPC ha verificato che tutte le delibere del Consiglio di incarico a professionista/fornitore siano state svolte nel rispetto dei principi sopra riportati.

Relativamente alla Trasparenza periodicamente RPC si accerta che gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/CONSULENTI E COLLABORATORI siano aggiornati.



La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che "(...) *gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi*".

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

([http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

[2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+9](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

[0+-](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

[+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

[+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc\)](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+-+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc)

[http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimen](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2)

[ti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2)

[+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+per+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2)

Nel corso del 2018 si sono fatte numerose riflessioni circa l'impatto dell'effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio sui processi e sulle attività; si sono organizzati n. 4 incontri formativi sul tema (16/1-13/3-9/10-11/12) e nel dicembre 2018 si è giunti a pubblicare delle NOTE OPERATIVE in particolar modo indirizzate ai Mediatori dell'Organismo di conciliazione, ed un VADEMECUM.

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/Archive/3.%20Informativa%20Importante%20-%20Antiriciclaggio1.pdf>


Si è conseguentemente provveduto a rivedere tutta la modulistica integrando la Domanda di Mediazione delle informazioni necessarie ai fini antiriciclaggio.

La nuova modulistica è in uso dal 01/01/2019.



Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'**analisi** dei **rischi** di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo e dell'attività del Consiglio, seguita dalla **valutazione** sotto il profilo del **valore di rischio** e **dall'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione**.



Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al **trattamento** del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, l'RPC ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e



qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;

- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

L'RPC ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio



considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o prevedendo nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso che incidono in materia trasversale sull'intero ente e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La messa in atto del processo di gestione del rischio ha richiesto l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell'organo di indirizzo, un'attenzione sempre più precisa sull'organizzazione e sulla gestione delle attività, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al



Collegio dell'Ente per l'approvazione.

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 il RPC potrà, inoltre, proporre al Consiglio modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Monitoraggio

Il monitoraggio viene condotto su base semestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* (meglio definito in appresso) o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.



Il RPC riferisce al Presidente, al Segretario, direttamente o per loro tramite al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale. Quest'anno la relativa presentazione è stata prorogata da Anac al 31/01/2019 e viene fatta contestualmente al presente Piano.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPC che ricopre contestualmente anche la funzione di Responsabile della Trasparenza.



Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Nel corso del 2018 in seguito al GDPR si è rivista, di concerto all'DPO incaricato, la gran parte della modulistica in uso integrandola con le nuove informative per la Privacy e si è di conseguenza provveduto ad una ripubblicazione della stessa sul sito istituzionale nelle sezioni di pertinenza.

5.2 Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi. A tal fine la l. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente codice di condotta, che ha riguardato i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità di adozione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascun ente.

L'ANAC, come approfondito nel PNA 2018, ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina e partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione "di prima generazione", in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del d.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo



oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con un nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le Linee guida generali si daranno istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare.

Con le Linee guida per settore o tipologia di amministrazione saranno valorizzate le esperienze già fatte dall'ANAC per la predisposizione delle diverse versioni del PNA (Linee guida per ognuno dei settori già oggetto di approfondimento specifico), ovvero si potrà fare riferimento ai comparti di contrattazione collettiva.

Le Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2019. Nel corso del 2019 RPCT di impegna ad affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (in sede di PTPC), una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utili in sede di predisposizione del Codice in seguito alle nuove Linee guida che verranno emanate.

In particolare si tenterà di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici o a determinati dipendenti in modo tale da disporre, quale traccia per la redazione del nuovo Codice, oltre alle nuove Linee guida ANAC di carattere generale e settoriale, di una propria "mappatura" dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPC.

6. IL C.D. "WHISTLEBLOWING"

Il c.d. "*whistleblowing*" è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di



reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione¹.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *"fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma.

Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCP, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da Codesto Ordine, è conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*.

¹ Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico di denunciare, attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una intranet (una rete informatica interna), qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato, turbativa d'asta e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione



Come già evidenziato nella relazione del RPCT pubblicata nel termine del 31 gennaio 2018, è stata attivata la procedura per la raccolta delle segnalazioni ai sensi della normativa indicata e sono stati pubblicati sul sito appositi modelli di segnalazione. Non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la [legge 179/2017](#) del 30 novembre "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all'art.1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.



Per rafforzare l'impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie

Peraltro, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.

È comunque obiettivo di Codesto Ordine adeguare nel corso dell'anno le previsioni di tutela già in atto sulla base di quanto disposto dalla norma di legge primaria sopra ricordata.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

E', pertanto, prevista, anche per il triennio 2019-2021, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stato consegnato in forma cartacea ed in forma elettronica il D.PR. 16 aprile 2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli incarichi
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi della gestione del rischio



- Codice comportamento dipendenti
- Sistemi informativi e office automation

Verranno incentivati momenti di approfondimento sul tema dei contratti e della gestione degli incarichi, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale del settore amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.

In particolar modo nel 2018 si è tenuto una traccia formale (data, soggetti coinvolti e un breve abstract degli argomenti trattati nei singoli incontri) nel Libro verbale RPCT degli incontri formativi anche informali che vengono talvolta svolti durante la prassi professionale attraverso il continuo confronto tra il dirigente e il personale coinvolto.

L'anno è stato ricco di novità normative in seguito all'applicazione del GDPR e alle riflessioni sui concreti ambiti di impatto della normativa dell'antiriciclaggio di cui si è accennato sopra; vari dunque sono stati i momenti di formazione e confronto fra i quali il 5/6 giugno il personale dell'Ordine e della Fondazione è stato coinvolto in un incontro formativo di mezza giornata pomeridiana con il DPO incaricato Avv. Alice Pisapia a cui sono seguiti altri innumerevoli incontri di approfondimento con RPC per la definizione dell'integrazione della modulistica con la nuova informativa e la relativa pubblicazione.

Si segnala inoltre che il 19/11/2018 la maggior parte del personale dipendente ha partecipato ad un incontro formativo di mezza giornata sulle tematiche dell'anticorruzione", organizzata dall'Ulof, nella sede dell'Ordine di Milano. I relativi attestati di partecipazione sono stati contestualmente consegnati alle risorse coinvolte ed inserite nei relativi fascicoli personali.

Il giorno 21/11/2018 RPC ha organizzato un incontro formativo in sede ad hoc per le risorse restanti.

Sono disponibili i fogli firma dei sopracitati incontri.

Anche nel 2019 verrà erogata formazione su ciò che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione; tali attività saranno aperte alla partecipazione di tutto il personale.

La formazione sui sistemi informativi gestionali anche in ottica della loro revisione in seguito al GDPR verrà svolta entro marzo 2019.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del



PTPCT e del suo aggiornamento.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione, il PTPCT, una volta deliberato ed adottato con le modifiche necessarie approvate, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

9. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

Verranno analizzati nel dettaglio seguenti processi:

- A) Pareri sulla Normativa
- B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato
 - B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati
 - B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- C) Attività consultiva qualificata
- D) Attività in materia di formazione
- E) Attività in materia di conciliazione
- F) Attività in materia di reclutamento del personale
- G) Attività in materia di conferimento degli incarichi
- H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti

Si precisa che nel corso del 2018, nell'ambito delle attività di applicazione della normativa GDPR, è stato ideato e compilato il Registro dei Trattamenti. Si è



ritenuto utile partire dalla medesima mappatura dei processi sopra riportata al fine di integrare i due modelli e arricchire reciprocamente delle informazioni richieste.

Si richiama dunque il Registro dei trattamenti ([..\..\GDPR\REGISTRO DEI TRATTAMENTI\Art30 GDPR Modello Registro dei trattamenti Ordine Avvocati Monza. rev0.xls](#)) in particolar modo per i campi descrizione dei processi e finalità del trattamento che riteniamo possano completare e integrare l'analisi dei processi del presente piano.

PROCESSI AREA GIURIDICA							
ANALISI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL			MISURE	
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
A) Pareri sulla normative	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO; BASSO	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Rigido rilascio dei pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web dell'Ordine laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Rotazione dei responsabili	Consiglio
						Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio
						Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio
						Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio
						Reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio

ANALISI PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL			MISURE	
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
<p>B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato</p> <p>B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati</p> <p>B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato</p>	<p>Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge</p>	<p>Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>B-B2) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p> <p>B1) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DEL SEGRETARIO GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO : MEDIO</p> <p>B2) ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	<p>Mancata o carente verifica dei presupposti di legge</p>	<p>Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria e del consigliere segretario</p> <p>Standardizzazione e del processo</p>	<p>Definizione di livelli di priorità degli atti.</p>	<p>Consiglio</p>
						<p>Verifica del rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>Consiglio</p>
						<p>B) Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli.</p> <p>Assunzione della delibera al massimo nella seconda adunanza del consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione.</p> <p>B1) rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda</p> <p>B2) Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio; deposito in triplice copia dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in quanto per le istanze deliberate positivamente copia della domanda viene depositata all'Agenzia delle entrate per la verifica dei presupposti reddituali. Nomina del consigliere di turno con meccanismo di turnazione predeterminato.</p> <p>Sempre in relazione al Gratuito Patrocinio il Consiglio nel marzo 2017 ha deliberato l'adozione di una modalità on-line di deposito delle richieste. Tale adozione non è stata implementata nel corso del 2018, diversamente da quanto previsto in quanto per l'utenza risulta difficoltosa la modalità di sottoscrizione digitale.</p> <p>Relativamente all'attività istituzione di tenuta Albi, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del 16/08/2016 n. 178, si è provveduto ad integrare l'albo on-line con le informazioni integrative richieste (indicazione degli Avvocati sospesi, radiati e degli Studi Legali Associati).</p> <p>Per quanto riguarda l'anagrafica di ogni singolo iscritto è stato aggiunto l'indicazione del sito web, della qualifica di mediatore, della polizza RC professionale nonché polizza infortuni.</p> <p>Con comunicazione del 7/11/2017 i singoli professionisti iscritti all'albo possono procedere in autonomia, attraverso il gestionale dell'Ordine "sfera" alle variazioni dei proprio dati personali.</p>	<p>B) Consiglio</p> <p>B1) Consigliere Segretario- Consiglio</p> <p>B2) Consigliere di turno relatore dell'istanza, Consiglio, Segretario</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionament	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
C) Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247 2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI dal D.M. 55/2014 GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore; Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore ; contrattidittorio con il privato laddove richiesto.	Eliminazione del controllo monocratico. Il nuovo Protocollo è stato applicato per tutto il 2018 e a giugno 2018 (29/06/2018) e a dicembre 2018 (17/12/2018) RpC ha svolto apposite verifiche atte ad attestare che le misure adottate dal Protocollo per la Liquidazione Parcelle siano state rispettate. Inoltre è stato analizzato il File:registroparcelle_database.xls che fu impostato ed introdotto al fine di monitorare esiti e tempistiche delle attività. Da questo file si può evincere come i tempi di gestione del processo di attività riguardanti le liquidazioni parcelle si è velocizzato, infatti si è passati da una durata media del procedimento di 99 giorni nel 2017 a una durata media di 67 giorni di del 2018. Si ritiene dunque che possa essere proposta al Coa la conversione del Protocollo provvisorio per Liquidazione parcelle in Regolamento definitivo entro gennaio 2019.	Consiglio- Commissione liquidazione parcele Consiglio Commissione liquidazione parcele E' in corso la definizione di un nuovo Regolamento che verrà approvato entro il primo trimestre 2018
							Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
D) Attività in materia di formazione (attività delegata alla Fondazione Forense di Monza)	Accreditamento corsi e convegni	<ul style="list-style-type: none"> • esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione; • esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti; • vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali; • organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali. 	Singoli, Enti, associazioni, anche costituiti in forma di società.	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO, VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	<p>Possibili eventi rischiosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITAMENTO di determinati soggetti; • mancata valutazione di richieste di accREDITAMENTO, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; • mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; • mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. • inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali; 	<p>Assegnazione della pratica alla CAL, previa istruttoria del personale dipendente;</p> <p>Sistema di controllo CAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti; • introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi degli professionali, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine dell'evento; • rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; • controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione. 	<p>Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense</p> <p>Consiglio dell'Ordine</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
E) Attività in materia di conciliazione	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi	<p>ABUSO DEL POTERE ANCHE SUGGERITIVO VERSO UNA DELLE PARTI IN CONTESA PER AGEOLARE L'ALTRA</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	<p>Assegnazione a singolo consigliere</p> <p>(salvo casi di particolare delicatezza)</p>	<p>Dal 1/1/2019 attività trasferita in seno a Fondazione Forense che nel corso dell'anno delibererà appositi Regolamenti attuativi per area di attività.</p> <p>Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione ad una commissione.</p> <p>Revisione complessiva di: Regolamento con successiva approvazione del ministero, della modulistica, dei protocolli interni ed esterni</p> <p>Nel corso del 2018 dovrà essere definito un Nuovo regolamento in tema di Antiriciclaggio ex D.Lgs. 90/2017 Nuova Normativa antiriciclaggio.</p> <p>E' inoltre intenzione della commissione dell'Organismo, nel corso del 2019 meglio organizzare sia l'attività del recupero crediti anche attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate finalizzata ad eseguire solleciti titolati, sia l'attività di reportistica atta a supportare il monitoraggio e il controllo di gestione anche in ottica antiriciclaggio.</p>	Commissione Organismo di conciliazione, Consiglio

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'								
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
F)Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio.	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Requisiti di partecipazione predeterminati.	Consiglio
				Omissione (art. 328 c.p.). MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE CONCORSUALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NOMINA DELLE COMMISSIONI. PREDETERMINAZIONE DI PERCORSI AGEVOLATI PER IL PARTECIPANTE AL CONCORSO IN CONTRASTO CON LE REGOLE DI IMPARZIALITA'. GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO			Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti.	

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
G) Attività in materia di conferimento incarichi (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità diretta a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un soggetto.	Assegnazione in sede Consiliare	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione all'organo collegiale Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Revisione ed approvazione di nuovo regolamento di amministrazione e contabilità Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta e con il format previsto dal nuovo regolamento. Scelta del fornitore sulla scorta del miglior rapporto fiducia/qualità/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)
H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti	Individuazione dell'incaricato		Iscritti	ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI ISCRITTI GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO		Assegnazione in sede Consiliare	Dal 2018 si segnala il cambiamento previsto dalla normativa di riscossione quote a mezzo PagoPa. Relativamente al recupero crediti per le quote non incassate: fissazione generale dei criteri di gestione del recupero credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare. L'amministrazione ha strutturato un sistema mensile di reportistica atta a supportare la verifica degli effettivi incassi delle quote sincronizzando i sistemi informativi gestionali e contabili. Si è stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di attivare il recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)



11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Recependo la proposta del CNF, si è deciso di aggiungere alla metodologia sin ora applicata e sopra sintetizzata nella parte speciale **MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**, il modello di valutazione del rischio dei processi tipici dell'Ordine.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve connettersi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisite	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisite	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>



Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativi ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, l'allegato A avente ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Si considera inoltre parte integrante del presente Piano lo "SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 2019" che riepiloga le azioni più rilevanti che il Consiglio si propone di attuare nel corso del 2019.



SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021



Sommario

Sezione II: Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione
2. Fonti Normative
3. Contenuti
4. Procedimento di Elaborazione e adozione del programma
6. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti
7. Iniziative di comunicazione del programma triennale



1. INTRODUZIONE

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in considerazione dell'importanza del tema si riportano di seguito le stesse note del precedente aggiornamento del Piano ancora attuali.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

In questa sezione dedicata alla Trasparenza l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2019-2021, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima, non essendo ancora state pubblicate le Linee Guida specifiche per gli Ordini ed i Collegi Professionali), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

L'Istituto dell'Accesso Civico e la sezione del sito istituzionale dedicata all'Amministrazione Trasparente sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che ***“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”***

Nel PNA 2016, l'ANAC ha disposto che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza siano parte irrinunciabile del PTPCT. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la 1. 190/2012, specifica che il PNA *<costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)>*.

In conseguenza dalla cancellazione del programma triennale per la trasparenza e



l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente "apposita sezione", espressamente dedicata alla Trasparenza.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

E' stato poi consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo si ritiene utile segnalare che l'Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "ACCESSO GENERALIZZATO"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un



obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e



presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente *“ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico *“e accesso generalizzato pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.*

Si informa che non è stata attivata, come prospettato nel piano 2018, un'apposita casella email dedicata alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato, in quanto si è ritenuta *bastevole alla funzione la casella istituzionale info@ordineordineavvocatimonza.it.*

Per completezza di informazione sul sito dell'Ente sono altresì pubblicate le Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 le quali contengono uno specifico allegato contenente la *“Guida Operativa all'accesso generalizzato”* a cui si rimanda.

3. CONTENUTI

Il PTTI 2019-2021 è il quarto Programma adottato dall'Ente (per l'adozione di esso valgono tutte le indicazioni e riserve già espresse in sede di adozione del Piano anticorruzione) e si considera parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione.

Esso recepisce le novità normative di cui si è ampiamente parlato nella sezione 1 e nel precedente paragrafo 2.



Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla sempre più completa implementazione dell'area dedicata, nel sito web del Consiglio, dell'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Di seguito la struttura dell'area dedicata Amministrazione trasparente che nel corso del 2018 si è continuato ad implementare secondo le prescrizioni di legge sul sito www.ordineavvocatimonza.it:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso, bandi di gara e contratti
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Altri contenuti - Corruzione

In particolare, per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio sopra riportato.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link*, un *bottono dedicato*, sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali



ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013). Si precisa che a gennaio 2018 è stato deliberato apposito regolamento in merito agli obblighi di accesso amministrativo agli atti, accesso civico, accesso generalizzato previsti dalla normativa.

A) DISPOSIZIONI GENERALI:

Atti di carattere normativo e amministrativo generale(Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

B) ORGANIZZAZIONE

Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013.

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14, si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Inoltre si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

C) CONSULENTI E COLLABORATORI

Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

D) PERSONALE

Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).

La sotto-sezione indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.



La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

Si precisa che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

E) BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI

La sotto-sezione indica gli estremi di eventuali bandi di concorso aperti dall'ente,

F) ENTI CONTROLLATI

Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La sotto-sezione riporta un collegamento all'area della Fondazione Forense di Monza, ente controllato del Coa Monza.

G) ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che ne semplifica le previsioni in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013.

Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

La sotto-sezione contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

H) PROVVEDIMENTI

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

La presente previsione è stata abrogata dal d. lgs. 97 del 2016 - art. 43



I) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

L) BILANCI

Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti sia di Ordine degli Avvocati di Monza che di Fondazione Forense di Monza.

Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La sotto-sezione contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

M) BENI IMMOBILI

Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

(Contenuti da completare ad onere del Responsabile se sussistono i presupposti di pubblicazione)

N) SERVIZI EROGATI

Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La sotto-sezione contiene:

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

O) SERVIZI EROGATI

Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla



casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La sotto-sezione rimanda ai *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

P) PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013)

La sotto-sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS. Attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos. E' stato di recente attivato il sistema PagoPa, le cui modalità saranno trasmesse agli iscritti e immediatamente pubblicate sulla pagina di amministrazione trasparente.

Q) ALTRI CONTENUTI

La sottosezione contiene le Relazioni annuali del RPC e le relative schede nei formati ANAC

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA



4.1 Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2019 – 2021 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni dell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”

Gli obiettivi operativi sono:

1. **Individuare e pubblicare “dati ulteriori”.** Si tratta di dati scelti dall’Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L’obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall’Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell’Ente.
2. **Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.** Nel corso del 2018 si è appurato che con l’attuale sito non è possibile tecnicamente predisporre un’unica banca dati delle informazioni da pubblicare come auspicato nei piani precedenti e che, allo stato la pubblicazione deve continuare a rimanere per singola informazione. Si prevede di inserire negli obiettivi di miglioramento del prossimo biennio la progettazione e l’implementazione di un nuovo sito istituzionale.
3. **Progettare un efficiente sistema di accesso generalizzato.** Considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l’ANAC suggerisce l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
L’Rpc ha proposto al consiglio la predisposizione di un nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO approvato ed attuativo dal 2018.

4.1. Uffici e personale coinvolti nell’individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, sono stati coinvolti alcuni Consiglieri e una rappresentanza del personale dipendente.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell’anno per l’aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di



comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

4.2. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, anche alle luce delle indicazioni che dovessero pervenire auspicabilmente dal CNF, alla possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale.

4.3. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'Ente

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il PTTI costituisce una sezione del PTCP.

5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	RPC - Responsabile della Trasparenza	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni



Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventual e variazione
	Tassi di assenza	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazion e dell'autorizzazion e
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dell'approvazio ne
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazio ne
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoriere – Ufficio Amministrativo	entro 10 giorni dall'approvazio ne
Pagamenti compensi dell'am ministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti el Consiglio	Segreteria generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE



6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente

6.3. 6.3 Accesso Civico

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:

- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".

Pertanto, con il nuovo accesso generalizzato:

- Basta un'istanza senza motivazione
- Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di accesso civico e accesso generalizzato pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/REGOLAMENTO%20ACCESSO%20ATTI.pdf>

Le richieste di accesso civico e di accesso generalizzato possono essere inviate all'indirizzo pec: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it



ATTESTAZIONE

Si attesta che il presente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed integrità è stato redatto dalla sottoscritta Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 26/11/2014 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma che lo ha visionato in bozza in data 16/01/2018 ed approvato in via definitiva in data 30/01/2018.

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- ✓ Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- ✓ Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- ✓ Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell'organizzazione.

Monza, 30 gennaio 2019

Firma del Responsabile
Dirigente dell'Ordine
Dott.ssa Daniela Silva